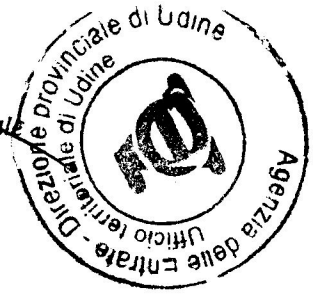


ALLEGATO ALL'ATTO N° 3949
REGISTRATO a UDINE il 11 LUG. 2019
SERIE 3 - PRIVATI N.A.
IL FUNZIONARIO *firma su delega del Direttore provinciale
Marco Bernardis Francesco Paolo Chimienti



STATUTO

Titolo 1 Disposizioni generali

Art. 1

Costituzione

1. E' costituita l' Organizzazione di volontariato denominata GRUPPO VOLONTARI "G. PITOTTI" ODV, già GRUPPO VOLONTARI "G. PITOTTI" ONLUS, con sede giuridica e sociale in Povoletto, Via Beltrami n. 1, Ente del Terzo Settore privo di personalità giuridica. La suddetta denominazione sociale verrà riportata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. L'Organizzazione di volontariato è costituita a tempo indeterminato.
3. L'Organo di amministrazione può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre città, nonché istituire sedi e sezioni staccate.

Art. 2

Statuto

L'Organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

Il GRUPPO VOLONTARI "G. PITOTTI" ODV è Organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.

I contenuti e la struttura dell' Organizzazione di volontariato sono democratici, basati su principi solidali e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività della Organizzazione stessa.

L'Organizzazione di volontariato si ispira e si conforma ai principi del D. Lgs. 3.7.2017 n. 117 recante il Codice del Terzo Settore ed alle successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

Scopi e finalità

E' fatto divieto alla Organizzazione di volontariato di svolgere attività diverse da quelle istituzionali sotto elencate. L' Organizzazione di volontariato potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto secondarie e integrative delle stesse, previa individuazione da parte dell'Organo di amministrazione e nei limiti consentiti dall'Art. 6 del D. Lgs. 3.7.2017 n. 117.

L'Organizzazione di volontariato non ha fini di lucro, ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, in favore prevalentemente di terzi. Persegue fini di solidarietà sociale, civile e culturale, come di seguito specificato:

- realizzazione di attività dirette alla condivisione e al superamento delle situazioni di bisogno della persona e dei gruppi sociali più deboli (anziani, portatori di handicap, invalidi civili, ecc.), riconducibili alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettera a) del D. Lgs 3.7.2017 n. 117;

- promozione a favore di categorie svantaggiate con iniziative di aggregazione sociale e culturale, di recupero e prevenzione nel campo socio-sanitario, nonché promozione del volontariato e dei principi

di solidarietà e gratuità, riconducibili alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettera i) del D. Lgs 3.7.2017 n. 117;

- realizzazione di un impegno con le forze sociali pubbliche, diretto nella società civile e di collaborazione con altri organismi che perseguono gli stessi scopi al fine di prevenire o rimuovere cause di emarginazione e discriminazione sociale per una migliore qualità della vita, riconducibili alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettera u) del D. Lgs 3.7.2017 n. 117.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio dell' Organizzazione di volontariato è formato:

A) dalle entrate che sono costituite come segue:

- a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati;
- b) da contributi di organismi nazionali ed internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati accettate dallo Organo di amministrazione, che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell' Organizzazione di volontariato, in particolare:
 - 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del Organo di amministrazione, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;
 - 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;
- d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.

B) dai beni dell' Organizzazione di volontariato, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati, o acquisiti a qualunque titolo, dall' Organizzazione di volontariato e sono ad essa intestati.

Tutti i beni appartenenti all' Organizzazione di volontariato sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell' Organizzazione di volontariato e consultabile da tutti gli aderenti in regola con il tesseramento.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

Le quote associative annuali devono essere versate, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno, e per i nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell' Organizzazione di volontariato è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Il versamento della quota non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell' Organizzazione di volontariato, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

L' Organizzazione di volontariato GRUPPO VOLONTARI “G. PITOTTI” ODV risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.

Gli aderenti all' Organizzazione di volontariato che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, previa iscrizione in apposito registro.

L' Organizzazione di volontariato risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati. L' Organizzazione di volontariato, previa delibera dell'Organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III **Associati**

Art. 9

Aderenti dell'organizzazione

Possono aderire all'organizzazione, tutti i cittadini che dichiarano di accettare lo Statuto e le finalità educative dello stesso e che si impegnano ad operare per il loro conseguimento. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri e tanto agli aderenti donne quanto agli uomini sono garantite pari opportunità.

Il numero è illimitato e non potrà comunque essere inferiore a sette. La qualità di associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 10

Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti

Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione di volontariato. L'ammissione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione e comunque entro 3 mesi dalla domanda. La deliberazione è annotata nel libro degli associati.

Gli aderenti cessano di appartenere all'Organizzazione di volontariato, senza oneri per gli stessi per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa per due anni;
- decesso;
- comportamento contrastante con gli scopi statutari.

Le non accettazioni e le esclusioni vengono deliberate dall'Organo di amministrazione per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio e devono essere comunicate per iscritto al socio escluso entro 60 giorni dalla delibera. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, che svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Organizzazione di volontariato, non presti la propria collaborazione all'attività dell' Organizzazione di volontariato, può essere escluso dalla stessa con deliberazione motivata dell'Organo di amministrazione.

Art. 11

Diritti degli associati

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Gli associati iscritti da almeno 3 mesi ed in regola con il pagamento della quota annuale, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di eleggere e essere eletti negli organi dell' Organizzazione di volontariato, di approvare i bilanci consuntivi e preventivi e la relazione morale del Presidente.

Essi hanno diritto di essere informati e di poter prendere visione degli atti dell'Organizzazione di volontariato, in base allo Statuto e alle leggi vigenti, nonché il diritto di poter esaminare i libri sociali di cui all'art. 15 comma 3 del D. Lgs 3.7.2017 n. 117, il tutto previa richiesta scritta al Presidente per le modalità di accesso e con l'indicazione delle motivazioni della richiesta.

Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati per le spese sostenute e comprovate per le attività prestate a favore dell'Organizzazione di volontariato, secondo le modalità e i limiti stabiliti preventivamente dall'Organo di amministrazione. Qualora le spese siano supportate da autocertificazione, comunque corredata del dettaglio delle spese stesse, valgono i limiti di rimborso di cui all'art. 17 comma 4 del D. Lgs 3.7.2017 n. 117. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Art. 12

Doveri degli Associati

Gli associati svolgono la propria attività senza fini di lucro a favore dell' Organizzazione di volontariato.

Essi devono svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell' Organizzazione di volontariato, a titolo personale, volontario e gratuito.

Tutte le cariche associative, comprese quelle degli Amministratori, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Organizzazione di volontariato, effettivamente sostenute e documentate come da art. 11.

Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell' Organizzazione di volontariato, deve essere improntato all'assoluta correttezza, buona fede, lealtà ed onestà.

Il contributo associativo è intransmissibile e non è rivalutabile.

Titolo IV

Organi dell'Associazione

Art. 13

Organi Sociali

Organi dell'Organizzazione di volontariato sono:

- 1) l'Assemblea Generale degli Aderenti (Art. 14);
- 2) l'Organo di amministrazione, già Consiglio Direttivo (Art. 15);
- 3) il Presidente (Art. 17);
- 4) il Vice Presidente (Art. 17)
- 5) il Segretario (Art. 18);
- 6) i Soci Onorari (Art. 20);
- 7) il Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito, Art. 19).

Art. 14

Assemblea Generale degli Aderenti

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell' Organizzazione di volontariato previa delibera dell'Organo di amministrazione, ed è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione di volontariato.

Le sue deliberazioni vincolano tutti gli associati.

L'Assemblea nomina un Presidente di Assemblea tra le persone presenti, non facenti parte degli organi dell' Organizzazione di volontariato.

La convocazione è fatta in via ordinaria una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria. L'Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti dell' Organo di amministrazione o di almeno un terzo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per i seguenti compiti:

1. Eleggere i componenti dell'Organo di amministrazione e, se istituito, del Collegio Revisori dei

- Conti e deliberare nei confronti degli stessi la eventuale revoca e azioni di responsabilità;
2. Approvare la relazione morale del Presidente;
 3. Approvare il bilancio consuntivo;
 4. Approvare il bilancio di previsione;
 5. Deliberare in merito alle eventuali richieste di modifica dello Statuto (art. 22);
 6. Approvare l'eventuale Regolamento di attuazione dello Statuto (art.25);
 7. Fissare l'ammontare della quota associativa;
 8. Deliberare sullo scioglimento dell' Organizzazione di volontariato (art. 23);
 9. Nominare il liquidatore (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'organizzazione).
- L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle questioni sollevate dai richiedenti. L'avviso di convocazione delle Assemblee, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora, della riunione, deve essere consegnato al domicilio di ogni socio e affisso nella sede almeno 7 (sette) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.
- L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.
- Ciascun aderente può presenziare personalmente o farsi rappresentare da altro socio. Ciascun aderente può essere portatore di non più di due deleghe.
- Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per le richieste di modificazioni dello Statuto per le quali è richiesta la presenza di due terzi degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Le votazioni avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno assunte a scrutinio segreto. Ogni partecipante ha diritto al proprio voto, più massimo due in caso di deleghe.
- Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell' Organizzazione di volontariato o del Segretario, se istituito ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto e rimangono depositate nella sede dell'Organizzazione di volontariato a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 15

Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea degli Aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti scelti tra le persone fisiche associate, con applicazione dell'art. 2382 del Codice Civile. Resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti fino ad un massimo di dieci mandati. I componenti dell'Organo di amministrazione decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

L'organo di amministrazione nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Segretario. L'organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. (Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti con parere consultivo). L'Organo di amministrazione è convocato con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, il giorno, l'ora e la sede della riunione, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno 10 giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 5 giorni prima. L'Organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente.

Competenze dell'Organo di amministrazione:

1. Elaborare l'eventuale Regolamento di attuazione dello Statuto (art.25);
2. Predisporre e sottoporre, entro il 15 marzo all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Aderenti, il bilancio consuntivo e di previsione;
3. Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo della relazione morale approvata dall'Assemblea, promovendo e coordinando l'attività e autorizzando le spese;
4. Eleggere il Presidente;
5. Nominare il Segretario;

6. Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
7. Deliberare in merito al venir meno della qualifica di aderente;
8. Ratificare, nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza dell'Organo di amministrazione, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
9. Assumere o stipulare eventuali contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

L'Organo di amministrazione può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'Organizzazione di volontariato, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono conservate a cura del Presidente dell'Organizzazione di volontariato o del Segretario, se istituito ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto, e rimangono depositate nella sede dell'Organizzazione di volontariato a disposizione degli aderenti per la consultazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.16

Integrazione dell'Organo di amministrazione e sostituzione del Presidente

In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei suoi componenti l'Organo di amministrazione provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di componente risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a tale modalità l'Organo di amministrazione provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte della prima Assemblea ordinaria degli Aderenti.

In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vice Presidente, sino alla prima convocazione dell'Organo di amministrazione che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

In mancanza di Vice Presidente, il Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal Consigliere più anziano.

Art. 17

Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione tra i suoi componenti a maggioranza dei voti. Dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile fino ad un massimo di dieci mandati.

Nomina il Vice Presidente scegliendolo tra i componenti dell'Organo di amministrazione; tale nomina dev'essere ratificata a maggioranza dei voti dall'Organo di amministrazione.

Il Presidente rappresenta l'Organizzazione di volontariato e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa in forza di delibere autorizzative dell'Assemblea o dell'Organo di amministrazione, secondo le rispettive competenze; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente con gli stessi poteri.

Il Presidente convoca l'Assemblea degli Aderenti e l'Organo di amministrazione.

Il Presidente e il Segretario sottoscrivono i verbali dell'Organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'Organizzazione di volontariato.

Art. 18

Il Segretario

L'Organizzazione di volontariato ha un Segretario nominato dall'Organo di amministrazione e scelto tra i propri componenti, il quale coordina le attività associative ed inoltre:

- a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di amministrazione e dell'Assemblea;
- b) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Registro degli associati;
- c) cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'Organizzazione di volontariato;
- d) è responsabile della corrispondenza dell'Organizzazione di volontariato;
- e) provvede alla tenuta della contabilità, che può essere delegata ad un socio, previa delibera dell'Organo di amministrazione; provvede altresì all'assolvimento degli obblighi fiscali e

contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Organizzazione di volontariato; provvede inoltre al pagamento delle spese approvate dagli organi competenti;

- f) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal Regolamento di attuazione dello Statuto o conferitagli dall'Organo di amministrazione o dal Presidente.

Art. 19

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art 31 comma 1 del D. Lgs. 3.7.2017 n. 117, e solo in tal caso, l'Assemblea procede alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. In caso di nomina, la funzione di revisione sarà affidata ad un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Generale degli Aderenti anche tra persone non facenti parte dell'Organizzazione di volontariato, con la funzione di controllare la correttezza della gestione contabile in relazione alle norme di legge e di Statuto; in particolare dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità, accertare la consistenza di cassa e potrà a tal fine procedere ad ispezioni e controlli; inoltre predisporrà una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo. Esso elegge nel suo interno un Presidente, il quale indice le riunioni e redige e conserva i relativi verbali. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 20

Soci Onorari

Vengono riconosciuti Soci Onorari i signori Pitotti Anna, Giuseppe ed Elena, figli del compianto dott. Gherardo Pitotti, quale segno di riconoscimento per la donazione di rara generosità di una villa con ampio parco ristrutturata per finalità socio assistenziali a favore della Comunità di Povoletto. L'Organo di amministrazione potrà nominare altri Soci Onorari in virtù di particolari meriti di persone che abbiano operato in favore dell'Organizzazione di volontariato o nel campo del volontariato sociale. I Soci Onorari del GRUPPO VOLONTARI "G. PITOTTI ODV" rimarranno tali fino all'eventuale scioglimento dell'Organizzazione di volontariato (art.23). Essi hanno gli stessi diritti dei soci aderenti (art. 11).

TITOLO VI

Norme finali e transitorie

Art. 21

Bilancio consuntivo e preventivo

Il bilancio dell'Organizzazione di volontariato è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci consuntivo e preventivo sono predisposti dall'Organo di amministrazione e depositati presso la sede sociale dell'Organizzazione di volontariato entro il mese di febbraio. I bilanci possono essere visionati da tutti gli aderenti.

I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione entro il 15 marzo di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo potrà essere redatto in conformità al comma 1, oppure al comma 2 (ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 €) dell'art. 13 del D. Lgs 3.7.2017 n. 117, secondo scelta deliberata dall'Organo di amministrazione. Esso verrà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Nel bilancio consuntivo devono essere specificamente indicati i beni, i contributi o i lasciti ricevuti ed il carattere secondario delle eventuali attività accessorie.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Organizzazione di volontariato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di

altre Organizzazioni di Volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Nessuna spesa può essere autorizzata o ratificata ove non sia indicata l'entrata di copertura finanziaria corrispondente.

Art. 22

Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi o da almeno un terzo degli Aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno due terzi degli Aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 23

Scioglimento

L'Organizzazione di volontariato si estingue per delibera dell'Assemblea ovvero secondo le modalità di cui all'art. 21 del Codice Civile:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 C. C.

In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Organizzazione di volontariato, il patrimonio, dopo la liquidazione ad opera di liquidatori nominati dall'Assemblea, sarà devoluto, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs 3.7.2017 n. 117 e previo parere positivo obbligatorio dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (art. 45 del suddetto D. Lgs.), ad altre Organizzazioni operanti in identico o analogo settore che siano comunque Enti del Terzo Settore non commerciali ai sensi dell'art. 79 del Codice del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 24

Norme di rinvio

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla legislazione in atto del Terzo Settore, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 25

Regolamento di attuazione dello Statuto

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con il Regolamento di attuazione dello Statuto, da elaborarsi a cura dell'Organo di amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea Generale degli Aderenti.

Art. 26

Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Organizzazione di volontariato ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Udine. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Organizzazione di volontariato.

Il presente testo dello Statuto è stato approvato dall'Assemblea Generale degli Aderenti tenutasi in Povoletto in data 06/07/2019.